



## COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DIMESSINA

ORDINANZA N° 28

Del 31-5-2024

**Istituzione Zona a Traffico Limitato sul lungomare Schisò, Naxos e Lungomare Tysandros in occasione della festività del 2 Giugno 2021**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale, ha sempre perseguito, per questa città, attraverso le scelte operate, finalità atte a migliorare la qualità della vita cittadina, quindi perseguire il decoro, la pulizia la tranquillità;
- che, ogni anno, nel periodo estivo, l'Amministrazione istituisce, nelle ore serali, sul Lungomare Naxos e Lungomare Tysandros, una Zona a Traffico Limitato, per consentire ed agevolare il transito pedonale e/o il passeggio di quanti si riversano sul predetto lungomare;
- che nel tratto di strada interessato, a Z.T.L. insistono delle concessioni sul Demanio Marittimo, e ricadenti in una parte della sede stradale, esclusa dalla corsia di circolazione dei veicoli, utilizzate dai titolari di pubblici esercizi e attività in genere;

RAVVISATO che l'interdizione al traffico veicolare nelle zone e vie particolarmente trafficate, sia dal punto di vista veicolare che pedonale, costituisce certamente segno tangibile e qualificante sia in termini di vivibilità, di innovazione e di ritorno commerciale e turistico, con refluenze positive sia per i cittadini che per le attività commerciali e turistiche locali;

RILEVATO ogni anno, con l'arrivo della stagione estiva, un aumento del flusso veicolare in particolar modo su tutto il lungomare Naxos Tysandros nelle ore pomeridiane e serali;

RITENUTO opportuno ampliare, rispetto agli anni precedenti, l'area destinata a Z.T.L. adottando, dei provvedimenti interdittivi della circolazione veicolare nelle ore pomeridiane e serali sino alla rettifica/modifica del presente provvedimento, nel tratto di lungomare, che va dall'intersezione tra la Via Stromboli e la Via Schisò, sino all'intersezione con tra la Via Lungomare Tysandros e la Via Erice, al fine di far diminuire l'indice di invivibilità causato dal frastuono delle auto in circolazione e incentivare la circolazione pedonale con il rispetto del distanziamento previsto dalle vigenti normative anti Covid-19;

CONSIDERATA la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale ed il decoro urbano, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

RITENUTO necessario istituire, una Z.T.L., nel Lungomare Schisò, Lungomare Naxos e

Lungomare Tysandros, nel tratto compreso tra l'intersezione della Via Lungomare Schisò con Via Stromboli e sino all'intersezione tra la Via Lungomare Tysandros con la Via Erice (Cavalcavia San Giovanni);

RITENUTO necessario per attuare l'allargamento dell'area destinata a Z.T.L.,:

- istituire dei varchi di controllo alle seguenti intersezioni:
  - nella Via Vulcano intersezione Via Larunchi, al fine di dirottare chi non fosse interessato a raggiungere la zona portuale a svoltare a SX verso la Via Larunchi;
  - nella Via Zara intersezione Via Consolare Valeria, al fine di consentire l'accesso alla Via Zara solo ai residenti in zona, con possibilità di uscita dalla Via Libertà e a seguire dalla Via Dalmazia;
  - nella Via Zara intersezione con Via Libertà consentire l'accesso al lungomare verso la Via Naxos direzione CT solo ai residenti, con possibilità d'uscita dalla Via Larunchi;
  - nella Via Dalmazia intersezione con Via Consolare Valeria per non consentire, eventuale accesso controsenso ai veicoli a due ruote;
  - nella Via Naxos, intersezione con Via Vitt. Emanuele, consentendo l'accesso alla Via Naxos (interna) solo ai residenti in loco;
- Delimitare la corsia di marcia dei veicoli proveniente dalla Via Zara, nel tratto compreso tra la stessa Via Zara e il Distributore di carburante ivi esistente, con delle strutture a salvaguardia dei pedoni, tali da rendere sicura la circolazione pedonale escludendo eventuali pericoli e/o intrusioni di veicoli, nell'area adibita a Z.T.L.;
- Limitare la circolazione nella stessa Via Zara, consentendone l'accesso, dalla Via C. Valeria, solo ed esclusivamente ai residenti in loco;
- Limitare la circolazione nella Via Naxos, (Discesa Giordano) consentendone l'accesso, dalla Via Vitt. Emanuele solo ed esclusivamente ai residenti in loco;

RITENUTO altresì necessario oltre che opportuno, istituire nel tratto di strada individuato per la realizzazione della Z.T.L., nelle ore in cui la stessa è in vigore, il divieto di sosta ambo i lati con rimozione, per tutti i veicoli e moto di qualsiasi genere c cilindrata;

VISTI gli art. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO l'art. 50 comma 4 T.U.E.L. n. 267/2000:

## ORDINA

- **Di istituire in data 2 Giugno 2021**, nelle vie Lungomare Schisò, a seguire nel Lungomare Naxos e Lungomare Tysandros, nel tratto compreso tra la Via Stromboli ed il civico 2 (ex casa Cozzo), una Zona a Traffico Limitato dalle ore **16:00** alle **22:00**;
- **Di istituire** altresì:
  - Il divieto di sosta con rimozione, all'interno della suddetta Z.T.L. nei giorni e nelle ore in cui essa è in vigore;
  - nella Via Zara all'intersezione con la Via Naxos, l'obbligo per tutti i veicoli provenienti dalla stessa Via Zara a svoltare solo ed esclusivamente a destra;
  - la limitazione della circolazione veicolare nella Via Zara, consentendone l'accesso, dalla Via C. Valeria, solo ed esclusivamente ai residenti in loco;
  - la limitazione della circolazione veicolare nella Via Naxos (discesa Giordano), consentendone l'accesso, dalla Via Vitt. Emanuele, solo ed esclusivamente ai residenti in loco;
- **Di Consentire** nei predetti periodi ed orari nella Via Lungomare Tysandros, limitatamente al tratto compreso tra il civico 2 (casa Cozzo) e l'intersezione con Via

Erice (cavalcavia S Giovanni) la sosta per motocicli e ciclomotori; ai quali sarà consentito accedere dall'intersezione con Via Erice, esclusivamente a motore spento, sino al completamento dei posti liberi.

• **Di vietare:**

- L'ingresso e la sosta nella Z.T.L. a tutti i veicoli di qualsiasi genere e cilindrata ad eccezione dei veicoli di polizia e di soccorso, e di quelli eventualmente regolarmente autorizzati
- *(es.: // Proprietari passi carrabili- solo per l'accesso e l'uscita // (Disabili e Guardia Medica – anche per la sosta solo ed esclusivamente negli stalli previsti per tali categorie di utenti)*
- L'ingresso la sosta e la circolazione di biciclette a due o più ruote e comunque a tutti i tipi di velocipedi.
- L'ingresso la sosta e la circolazione di cavalli con cavaliere e di veicoli a trazione animale in genere;
- L'uso pattini, monopattini, skateboard e attrezzature simili;
- L'occupazione di suolo pubblico degli spazi residui, oltre a quelli già concessi ai titolari di attività commerciali, adiacente a quello già autorizzato, appositamente lasciato libero, anche per il passaggio e la sosta dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze dell'ordine;

• **Di consentire**

l'accesso, il transito e l'eventuale momentanea fermata all'interno della suddetta ZTL:

- ai veicoli di pronto soccorso, di Polizia, della Guardia Costiera, ai bus turistici diretti verso le strutture ricettive che insistono nella ZTL, limitatamente per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico bagagli e passeggeri, **solo** se le condizioni di traffico pedonale lo consentono e comunque su direttive del personale della Polizia Municipale;
- ai veicoli adibiti all'assistenza e alla manutenzione pubblica ordinaria e straordinaria, limitatamente al servizio da espletare, ai titolari di autorizzazione per l'espletamento del servizio di taxi e noleggio da rimessa, solo se diretti in strutture ricettive insistenti all'interno della Z.T.L..

• **Di consentire** altresì, l'accesso e l'eventuale sosta all'interno della suddetta Z.T.L. **esclusivamente nei** posti all'uopo individuati e sino al riempimento degli stessi:

- ai veicoli che trasportano persone diversamente abili, muniti di regolare contrassegno;
- ai veicoli appartenenti al personale della Guardia Medica

• **Di permettere** il transito:

- In uscita, per i bus autorizzati e provenienti dalla zona portuale, dalla Via Dalmazia transitando nel tratto di Z.T.L. compreso tra la Via Stromboli e la Via Dalmazia;
- ai proprietari di parcheggi privati e/o garage ubicati all'interno della Z.T.L., regolarmente autorizzati, ed in possesso del permesso rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, consentendo a questi ultimi l'accesso nella Z.T.L.:
  1. dalla Via Naxos (San Pancrazio) con transito nel Lungomare Naxos- Tysandros, e uscita dall'intersezione con la "Discesa Giordano", per quelli ubicati nel tratto compreso tra la Via Dalmazia alla discesa "Giordano";
  2. dalla Via Naxos (discesa Giordano), con transito nel lungomare Tysandros, e uscita dall'intersezione con la Via Erice, per quelli ubicati nel tratto compreso tra la "Discesa e l'intersezione con Via Erice.

• **Consentire** ove non fosse possibile, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta

vietata, l'uscita dalla Suddetta ZTL, sia ai veicoli che alle moto, trovati già in sosta all'interno della stessa al momento della chiusura, anche dopo la verbalizzazione;

- **Stabilire** il limite massimo per la velocità dei veicoli regolarmente autorizzati al nei tratti di strada destinati a Z.T.L.: pari a **10 Km/h**.

**AUTORIZZARE** il Comando di Polizia Municipale, di anticipare e/o posticipare l'apertura e/o chiusura della Z.T.L., nei soli casi in cui vengano accertate:

- Condizioni meteo avverse tali da inficiare quello che è lo scopo della Z.T.L.;
- Particolari esigenti di Viabilità e/o di emergenza che lo rendessero necessario;

**DEMANDA:**

- Al Comando di Polizia Municipale ed alle altre componenti della forza pubblica, il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente.
- All'Arca Tecnica di questo Ente, la predisposizione ed il collocamento dei prescritti segnali stradali conformemente a quanto previsto nel presente provvedimento, con la rimozione di quelli eventualmente in contrasto con lo stesso, nonché la collocazione di elementi di contrasto, non facilmente rimovibili, per l'ingresso forzato nella Z.T.L. da parte di veicoli non autorizzati ed a salvaguardia delle persone presenti all'interno della Z.T.L.;

**TRASMETTERE** la presente Ordinanza, alla Prefettura di Messina, al locale Comando Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Giardini Naxos, all'Ufficio locale Marittimo-Guardia Costiera di Giardini Naxos, alla Polizia Stradale, al Commissariato di P.S. di Taormina, All'Ufficio Turistico di Giardini Naxos, al Presidio di Guardia Medica di Giardini Naxos. La notifica al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di specifica competenza, avverrà per trasmissione via PEC.

**AVVERTE** Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà:

- ai sensi del comma 1 e 4 dell'art. 20 del vigente codice della strada, per le occupazioni abusive su strada;
- ai sensi del Vigente Codice della Strada per le infrazioni alle norme sulla sosta e circolazione veicolare;
- ai sensi dell'art. 650 del vigente codice penale per inosservanza al provvedimento dato dall'Autorità;

Nei casi più gravi, si procederà ai sensi del combinato disposto di cui agli artt- 633 e 639 bis del vigente codice penale.

## **DISPONE**

Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di legge.

La presente ordinanza sarà anche portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale regolamentare, che dovrà essere installata e mantenuta efficiente dall'ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale.

Gli Agenti incaricati dell'espletamento dei servizi di polizia stradale sono tenuti a far osservare la presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R- 1199/1971.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30.4.1992, n° 285, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la

procedura di cui all'art.74 D.P.R. n. 495/1992, in relazione alla natura dei segnali apposti.

IL SINDACO

*Dott. Giorgio Siracuzzi*

